SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988, n. 286.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali presso la facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia;

Vista la proposta degli organi accademici dell'Università degli studi di Venezia intesa ad ottenere l'inserimento nello statuto dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze ambientali non previsto dal vigente ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XXXIV la tabella XXXV, relativa al corso di laurea in scienze ambientali;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è aggiunta la laurea in scienze ambientali.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse; è integrata nel senso che le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di ingegneria e di agraria possono rilasciare anche la laurea in scienze ambientali.

Dopo la tabella XXXIV, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella allegata al presente decreto che assume il numero XXXV.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti; addì 15 luglio 1988
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 327

ALLEGATO

TABELLA XXXV

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata del corso di laurea in scienze ambientali è di cinque anni, con trenta discipline annuali e con conseguente monte orario didattico di 3.000 ore. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: suolo, mare.

L'indirizzo suolo prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'indirizzo mare, prevede quattro orientamenti: oceanografico, risorse biotiche, risorse abiotiche, inquinamento.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre blocchi di discipline:

I) Discipline di formazione generale (biennio propedeutico).

II) Discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3°).

III) Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e nel 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, senza gradi di libertà per i corsi di laurea; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta dei corsi di laurea, a condizione che almeno un certo numero di esse sia compreso negli elenchi contenuti nella tabella.

Più precisamente:

a) gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da dodici discipline di formazione generale, obbligatorie per tutti i corsi di laurea e per tutti gli indirizzi;

b) per ciascuno degli indirizzi attivabili è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo, variabile da otto a undici.

Alcune di esse possono essere comuni a più di un indirizzo. Cinque di esse debbono essere collocate al 3° anno (rimane così la possibilità di inserire al 3° anno una disciplina di orientamento); le rimanenti negli anni di corso successivi;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, fra le quali le facoltà devono scegliere almeno altri sei insegnamenti;

d) le discipline rimanenti a completamento dei trenta insegnamenti previsti nel *curriculum* (e dunque da un minimo di uno ad un massimo di quattro, a seconda del numero di insegnamenti di indirizzo) possono essere scelte dai singoli corsi di laurea senza limitazioni, purché congruenti con l'orientamento;

e) nell'ambito delle discipline di orientamento, ciascun corso di laurea può predisporre blocchi alternativi di discipline, consentendo agli studenti la scelta fra di essi.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità di svolgimento anche degli esami. Può essere prevista una prova unica per diverse discipline, in funzione degli obiettivi didattici e professionali, utilizzando per la costituzione delle commissioni per gli esami di profitto, i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di due lingue straniere tra le quali quella inglese.

La tesi di laurea deve comportare un lavoro sperimentale.

L'indirizzo va riferito agli ecosistemi (suolo, mare etc.) mentre gli orientamenti possono essere e tematici (chimico, biologico etc.) e rivolti ad un particolare aspetto dell'ecosistema che caratterizza l'indirizzo (risorse biotiche dell'ecosistema marino etc.).

BIENNIO PROPEDEUTICO.

Discipline (per ordine alfabetico) del biennio propedeutico comuni a tutti gli indirizzi ed orientamenti:

1) biologia I;
2) biologia II;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) diritto e legislazione dell'ambiente;
6) ecologia;
7) economia dell'ambiente;
8) fisica I;
9) fisica II;
10) litologia e geologia;
11) matematica I;
12) matematica II.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compreso esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) per le discipline delle aree chimica, fisica, matematica, biologica e per l'ecologia e la litologia e geologia con un minimo di 30 ore per insegnamento.

Del monte orario per esercitazioni (complessive 300 ore) almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI.

Indirizzo: suolo.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo).

L'ecosistema richiamato in questo indirizzo è quello della terra emersa ivi comprese le acque interne superficiali e profonde. Il suolo va inteso come sede principale delle attività umane e anche come bene paesaggistico da proteggere e nello stesso tempo da rendere fruibile con scelte equilibrate. Si rinvia tuttavia per il momento il modello dell'ambiente urbano, per il quale si ipotizza uno specifico indirizzo che la commissione si riserva di articolare.

Come per tutti gli indirizzi anche in questo caso la preparazione deve essere orientata al duplice scopo dell'analisi e della gestione. È evidente che entrambi gli obiettivi riferiti ad un così complesso sistema risulterebbero di difficile raggiungimento se in qualche modo non si limitasse il campo di intervento. Per questo va esclusa tutta l'area della pianificazione territoriale non perché estranea alla problematica, ma perché più congeniale ad altre specifiche aree culturali.

È altrettanto vero che il laureato in scienze ambientali del suolo deve avere un ruolo nelle scelte di programmazione come fase cruciale di comparazione dei bisogni rispetto alle capacità dell'ambiente, in una linea ideale di compatibilità tra esigenze di sviluppo ed esigenze di tutela. A tali esigenze rispondono soprattutto le discipline di orientamento.

Il suolo va inteso come sede principale delle attività umane e anche come bene paesaggistico da proteggere e nello stesso tempo da rendere fruibile con scelte equilibrate.

Le discipline di indirizzo, pertanto, devono mirare a fornire strumenti di analisi ambientale atti all'espletamento di questa parte preliminare, senza entrare nella specializzazione settoriale, pertinente all'orientamento.

Elenco delle dieci discipline (per ordine alfabetico) di indirizzo da distribuire cinque nel terzo anno e cinque tra il quarto e quinto anno:

1) chimica analitica;
2) ecotossicologia;
3) fisica terrestre;
4) geopedologia;
5) idrologia e idrogeologia;
6) informatica;
7) meteorologia e climatologia;
8) microbiologia;
9) statistica;
10) principi di valutazione dell'impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali le facoltà devono scegliere sei insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento. Gli orientamenti, mantenendo fede allo spirito dell'indirizzo, hanno una chiara connotazione di tipo applicativo, alla quale è funzionale la scelta delle discipline indicate nelle tabelle.

Per le restanti due materie la facoltà è libera di utilizzare discipline non comprese nell'elenco, purché sia garantita la coerenza con l'orientamento ed attivate presso altro corso di laurea della facoltà o di altre facoltà dell'Ateneo.

Orientamento chimico:

1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) economia dei processi produttivi;
16) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
17) esercitazioni di preparazioni chimiche;
18) geochimica;
19) istituzioni e politica dell'ambiente;
20) metodi e tecniche di antinquinamento;
21) metodi e tecniche di disinquinamento;
22) modelli matematici;
23) pianificazione ed assetto del territorio;
24) politica economica dell'ambiente;
25) radioattività;
26) radiochimica ambientale;
27) tossicologia e controllo degli inquinanti;
28) tutela dei beni artistici e monumentali;
29) tutela dei parchi e delle risorse naturali.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;
2) antropologia;
3) biochimica;
4) biochimica applicata;
5) biogeografia;
6) biopedologia;
7) conservazione e protezione della natura;
8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
9) ecologia applicata;
10) ecologia quantitativa;
11) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
12) etologia;
13) fisiologia comparata;
14) fisiologia vegetale;
15) genetica;
16) genetica di popolazioni;
17) geografia economica;
18) gestione delle risorse idriche;
19) idrobiologia;

20) igiene;
21) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
22) limnologia;
23) metodi e tecniche di disinquinamento;
24) modelli matematici;
25) politica economica dell'ambiente;
26) radioattività;
27) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
28) sistematica animale;
29) sistematica vegetale;

Indirizzo: mare.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

L'ecosistema marino ha richiamato molti studiosi nelle Università italiane che hanno concorso ad approfondirne la conoscenza. Si può dunque parlare di una solida tradizione italiana in oceanografia, più rivolta tuttavia agli aspetti descrittivi dell'ambiente marino e meno a quelli della complessa fenomenologia che sta alla base del funzionamento del sistema.

Parlando di mare in termini scientifici non è facile fissare nella linea di battaglia il confine con la terra emersa in quanto, fra l'altro, esso è il corpo recipiente di tutta l'attività umana sul suolo, e inevitabilmente trasferisce gli effetti indotti su esso.

L'ecosistema marino è quanto mai peculiare e riveste particolare interesse soprattutto per un Paese come il nostro per gran parte contornato da mare peraltro con connotazioni profondamente diverse a seconda dei bacini presi in considerazione. Professionisti del settore marino, quali dovrebbe formare il nuovo corso di laurea, dovrebbero avere una capacità di acquisire tutti gli elementi di conoscenza possibili, per giungere a valutazioni fondate sulle iniziative di gestione nonché sulla migliore politica di sfruttamento delle risorse. In tal senso gli aspetti conoscitivi possono essere adeguatamente sfruttati se il nuovo professionista può contare su una solida preparazione di base in grado di far discendere dal generale gli aspetti particolari e più direttamente collegati al rapporto terra-mare.

Le discipline di indirizzo (11 materie) risultano collocate cinque nel terzo anno e sei tra il quarto e quinto anno, per le stesse ragioni valide per l'indirizzo suolo.

Elenco delle undici discipline di indirizzo (per ordine alfabetico):

1) chimica analitica;
2) ecologia applicata;
3) geochimica;
4) geologia marina;
5) informatica;
6) oceanografia biologica;
7) oceanogrofia chimica;
8) oceanografia fisica;
9) meteorologia e climatologia;
10) statistica;
11) principi di valutazione dell'impatto ambientale.

ORIENTAMENTI.

Sono previsti quattro possibili orientamenti per i quali le tabelle appresso riportate forniscono i relativi elenchi di discipline cui le facoltà dovranno attingere per creare blocchi facoltativi di cinque materie cadauna. Anche in questo caso le restanti due discipline potranno essere scelte liberamente purché coerenti con l'orientamento ed attivate presso altro corso di laurea della facoltà o di altre facoltà dell'Ateneo.

Oceanografico:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) diritto del mare;
3) elementi di costruzioni marittime;
4) elettronica applicata;
5) fisica terrestre;
6) geodesia e idrografia;
7) geofisica marina;
8) idrodinamica costiera e difesa litorale;
9) oceanografia applicata alla pesca;
10) planctologia;
11) protezione dell'ambiente marino;
12) radioattività;
13) sedimentologia;
14) strumentazione oceanografica;
15) topografia e cartografia.

Risorse biotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) biologia della pesca e acquacoltura;
4) biologia marina;
5) biotecnologia marina;
6) chimica delle sostanze naturali marine;
7) diritto del mare;
8) economia delle risorse biotiche marine;
9) elettronica applicata;
10) fisiologia degli organismi marini;
11) fitobiologia;
12) genetica;
13) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
14) metodi matematici di ottimizzazione;
15) microbiologia marina;
16) modelli matematici;
17) oceanografia applicata alla pesca;
18) planctologia;
19) protezione dell'ambiente marino;
20) sedimentologia;
21) sistematica degli organismi animali marini;
22) sistematica degli organismi vegetali marini;

Risorse abiotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) chimica delle sostanze naturali marine;
3) diritto del mare;
4) elettronica applicata;
5) fisica terrestre;
6) geofisica marina;
7) geofisica mineraria;
8) idrodinamica costiera e difesa litorale;
9) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
10) metodi matematici di ottimizzazione;
11) modelli matematici;
12) protezione dell'ambiente marino;
13) radioattività;
14) sedimentologia;
15) strumentazione oceanografica;
16) topografia e cartografia.

Inquinamento:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) chimica degli inquinanti;
4) chimica tossicologica;
5) corrosione;
6) elementi di costruzioni marittime;
7) fisica terrestre;
8) fisiologia degli organismi marini;
9) impianti e processi industriali chimici;
10) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
11) metodi matematici di ottimizzazione;
12) microbiologia marina;
13) modelli matematici;
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività.

ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito non meno di trenta corsi annuali per un totale di 3.000 ore, ed aver superato i relativi esami, deve aver seguito le prescritte esercitazioni pratiche ed averne conseguito le relative attestazioni, deve inoltre aver superato gli esami colloquio previsti per le due lingue straniere.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze ambientali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

88G0340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1988, n. 287.

Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali è stata attribuita — relativamente al triennio 1985-1987 — al personale della polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Viste le leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454 e i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 e 26 luglio 1976, n. 752, con i quali è stata riconosciuta al personale della pubblica amministrazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige un'indennità speciale di seconda lingua;

Considerato che si rende necessario determinare i criteri per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale del pubblico impiego in servizio presso la regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta in ragione delle diverse realtà istituzionali e statutarie vigenti nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie degli accordi di comparto interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988 — atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 31 — con il quale all'on/le Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1988 con il quale sono state delegate al Ministro per la funzione pubblica alcune funzioni in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dai decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale.

2. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare.

3. Le commissioni e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, in base alle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelle previste dai regolamenti vigenti presso le amministrazioni che bandiscono i relativi pubblici concorsi per la copertura dei posti previsti in pianta organica.

4. Al personale indicato nell'art. 1 spetta, per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione secondo le norme previste nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Art. 3.

1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;

2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338;

3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270;

4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L. 126.243.

A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

1ª fascia: L. 241.965;
2ª fascia: L. 201.638;
3ª fascia: L. 161.310;
4ª fascia: L. 145.179.

2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.

Art. 4.

1. Il personale di cui al precedente art. 1 che non è stato mai sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, può chiedere di essere sottoposto alle prove previste per il proprio profilo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma, le competenti amministrazioni provvedono all'accertamento della conoscenza della lingua francese determinando le relative modalità.

3. Accertata la conoscenza della lingua francese, l'indennità viene attribuita, ai dipendenti di cui al 1° comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

1. I dipendenti che non hanno superato la prova d'esame di accertamento di conoscenza della lingua o che non abbiano presentato domanda entro i termini di cui al precedente art. 4, possono partecipare ai corsi di addestramento linguistico organizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dalla regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta d'intesa con le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Ai dipendenti, iscritti ai corsi di cui al comma 1, viene riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di seconda lingua. I corsi si svolgeranno fuori dal normale orario di lavoro per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160 e secondo un programma che si svolge nell'arco di dieci mesi.

3. Al termine di ciascun corso annuale gli iscritti vengono dichiarati idonei alla frequenza del corso successivo.

4. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita la idoneità, per il dipendente viene ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.

5. I corsi di cui al presente articolo si svolgono per un periodo di anni sette.

6. L'assegno speciale viene decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.

7. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

8. Con giudizio motivato possono essere ammessi alla prova definitiva di accertamento di conoscenza della lingua francese i dipendenti che, successivamente al primo corso, abbiano dato prova di particolare profitto.

9. L'assegno speciale non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

10. Le spese relative alla organizzazione dei corsi, sono a carico della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

Art. 6.

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi del personale indicato nell'art. 1 per il triennio 1985-1987.

Art. 7.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 maggio 1988

p. *Il Presidente:* CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 211

88G0351

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 luglio 1988, n. 288.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, concernente la tabella «Esport», e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1988, concernente la tabella «Esport»;

Ritenuto opportuno di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 alla tabella «Esport» di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 — indicato in premessa — vanno apportate le seguenti modifiche:

(A) al capitolo 37 relativo ai prodotti per la fotografia e per la cinematografia, il paragrafo I) è sostituito dal seguente:

I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo «sviluppo», alla «produzione» ed all'«uso» dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);

(B) la v.d. ex 4901, relativa ad opuscoli e stampati, è sostituita da:

«ex 4901» Opuscoli, stampati e simili, anche in fogli sciolti, ad eccezione delle pubblicazioni reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo «sviluppo», alla «produzione» ed all'«uso» dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);

(C) la v.d. ex 4906.00.00 (v. anche 4901) viene sostituita dalla seguente:

Piani, progetti, disegni tecnici, testi manoscritti o dattiloscritti, ad eccezione di quelli reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo «sviluppo», alla «produzione» ed all'«uso» dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);

(D) la v.d. ex 4911, è sostituita dalla seguente:

«ex 4911» Fotografie ed altre stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, relativi ai prodotti di cui alla precedente voce doganale ex 4906.

La relativa nota (1) è soppressa.

(E) le vv. dd. ex 8523 ed ex 8524 sono sostituite dalle seguenti:

«ex 8523» «ex 8524» Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:

1) non registrati. Tutti, ad eccezione dei seguenti:

(i) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:

(a) appositamente progettato per la registrazione e la riproduzione della televisione o per la strumentazione;

(b) sia un prodotto commerciale standard;

(c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;

(d) utilizzato in larga quantità da almeno due anni;

(e) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (un pollice);

(f) spessore del rivestimento magnetico non inferiore a:

(1) 2,0 micrometri (0,079 millesimi di pollice) se la lunghezza del nastro non supera 1450 metri (4760 piedi), o

(2) 5,0 micrometri (0,1975 millesimi di pollice) se la lunghezza del nastro non supera 6000 metri (19710 piedi);

(g) spessore magnetico costituito da ossido di ferro, gamma drogato o non drogato, o da biossido di cromo;

(h) materiale di base costituito unicamente da poliestere;

(i) campo coercitivo intrinseco nominale non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e

(j) rimanenza non superiore a 0,16 T (1600 gauss);

(ii) nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti:

(a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o per la strumentazione;

(b) sia un prodotto commerciale standard;

(c) non progettato per impiego in applicazioni satellitarie;

(d) utilizzato in larga quantità da almeno due anni;

(e) larghezza del nastro non superiore a 50,8 mm (2 pollici);

(f) rivestimento magnetico costituito da ossido di ferro gamma drogato o non drogato o da biossido di cromo;

(g) campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e

(h) lunghezza del nastro non superiore a 1096 m (3600 piedi);

(iii) nastro magnetico video o audio in cassette avente tutte le caratteristiche seguenti:

(a) appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o della musica;

(b) sia un prodotto commerciale standard;

(c) campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 120 kA/m (1500 oersteds);

(d) rimanenza non superiore a 0,30 T (3000 gauss);

(e) lunghezza del nastro non superiore a 550 m (1805 piedi), e

(f) spessore del rivestimento magnetico di 2 micrometri (0,079 millesimi di pollice) o più;

(iv) nastro magnetico per calcolatore avente tutte le caratteristiche seguenti:

(a) progettato per la registrazione e la riproduzione numerica;

(b) spessore magnetico garantito per una «densità di registrazione» massima di 2460 bit per cm (6250 bit per pollice) o 3560 variazioni di flusso per cm (9042 variazione di flusso per pollice) sulla lunghezza del nastro;

(c) spessore del rivestimento magnetico di 3,6 micrometri (0,142 millesimi di pollice) o più;

(d) larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (1 pollice);

(e) lunghezza del nastro non superiore a 1100 m
(3609 piedi);

(f) impiego civile da almeno due anni, e

(g) materiale di base costituito solo da poliestere;

(v) cartucce di dischi flessibili per calcolatore aventi le due caratteristiche seguenti:

(a) progettate per la registrazione e la riproduzione numerica, e

(b) «capacità lorda» non superiore a 17 milioni di bit;

(vi) «supporti di registrazione» a disco magnetico rigido aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(a) rappresentino un prodotto commerciale standard;

(b) a scrittura non asservita;

(c) «densità di registrazione» non superiore a 866 bit per cm (2200 bit per pollice);

(d) non più di 80 piste per cm (200 piste per pollice), e

(e) conformità a una delle specifiche seguenti:

(1) cartucce a disco singolo non registrato (caricamento frontale) (tipo 2315) progettate per rispondere alla norma ANSI X3.52-1976;

(2) cartucce a disco singolo non registrato (caricamento frontale) (tipo 5440) progettate per rispondere alla norma ISO 3562-1976;

(3) caricatore a 6 dischi non registrati (tipo 2311) progettati per rispondere alla norma ANSI X3. 46-1974 o alla normma ISO 2864-1974 (E), o

(4) caricatori a 11 dischi non registrati (tipo 2316) progettati per rispondere alla norma ANSI X3. 58-1977 o alla norma ISO 3564-1976.

2) registrati, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo «sviluppo», alla «produzione» ed all'«utilizzo» dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato);

3) registrati, contenenti «software», e relativa tecnologia, ad eccezione del «software applicativo» progettato e limitato a quanto segue:

a) contabilità, tenuta del libro mastro, gestione di magazzino, paghe, gestione crediti, tenuta dei contributi del personale, calcolo dei salari, o fatturazione;

b) elaborazione di dati e di testi come selezione o fusione, edizione di testi, selezione di dati o trattamento di testi;

c) estrazione di dati da archivi esistenti per produrre situazioni o per consultazione in previsione delle funzioni definite ai paragrafi (i) o (ii) precedenti, o

d) trattamento non in «tempo reale» di dati da rilevatori di inquinamento situati in luoghi fissi o in veicoli civili ai fini del controllo civile dell'ambiente;

e) il minimo di «software appositamente progettato», in una forma eseguibile dalla macchina, per i «calcolatori numerici» integrati o incorporati in altri sistemi e loro materiali collegati, quando sia fornito con le apparecchiature e i sistemi;

f) «software applicativo» di debugging semplice, come mappaggio, tracciamento, punto di controllo/ripresa, punto di arresto, cancellazione e visualizzazione del contenuto della memoria o del suo equivalente in linguaggio assemblatore;

g) «sistemi operativi» progettati, o modificati, per «calcolatori numerici» o «materiali collegati» che non superino i limiti seguenti:

(i) combinazioni unità centrale di trattamento - «memoria centrale»:

(1) «velocità di trattamento dati totale» - 48 milioni di bit/sec;

(2) «capacità totale collegata» della «memoria centrale» - 25,2 milioni di bit;

(3) «capacità di memoria virtuale» - 512 megabytes

anche se questi «sistemi operativi» funzionano ugualmente su «calcolatori numerici» [o «materiali collegati»] che superino tali limiti, oppure

(ii) combinazioni unità di comando entrata - uscita - unità a tamburo, a dischi o unità a cassette continue:

(1) «tasso di trasferimento totale» - 15 milioni di bit/sec;

(2) «tasso d'accesso totale» - 320 accessi al secondo;

(3) «capacità netta» totale collegata - 7000 milioni di bit;

(4) «tasso di trasferimento binario massimo» di ciascuna unità a tamburo o a disco - 10,3 milioni di bit/sec;

(iii) combinazioni unità di comando entrata-uscita - memoria bolle:

«capacità netta totale collegata» - 2,1 milioni di bit;

(iv) combinazioni unità di comando entrata-uscita-unità a nastro magnetico:

(1) «tasso di trasferimento totale» - 5,2 milioni di bit/sec;

(2) numero di unità a nastro magnetico - 12;

(3) «tasso di trasferimento binario massimo» di ogni unità a nastro magnetico - 2,6 milioni di bit/sec;

(4) «densità di registrazione binaria massima» - 63 bit per mm (1600 bit per pollice) per pista;

(5) velocità massima di lettura/scrittura del nastro - 508 cm (200 pollici) al secondo;

(h) «software» «standard disponibile in commercio»:

i) progettato per essere installato dall'utente senza ulteriore assistenza del fornitore;

ii) progettato per servire su «calcolatori numerici» che non superino i limiti seguenti:

(1) «velocità di trattamento dati totale» - 15 milioni di bit/sec;

(2) «capacità totale collegata» della «memoria centrale» - 9,8 milioni di bit;

(iii) «correntemente a disposizione del pubblico», e cioè:

(1) disponibile in punti di vendita al dettaglio diversi da quelli specializzati nella vendita al grande pubblico di calcolatori elettronici di serie che superano i limiti indicati al precedente paragrafo (ii) oppure

(2) vendita diretta da catalogo;

i) «software» di pubblico dominio;

l) «software» che deve servire all'adattamento tra macchine esportate con precedenti autorizzazioni.

(F) alla fine del presente allegato, dopo le prescrizioni relative al capitolo 93, aggiungere quanto segue:

Note tecniche interpretative relative a: Cap. 37 par. 1; vv.dd. ex 4901, ex 4906.00.00, ex 8523 ed ex 8524.

TECNOLOGIA

La «tecnologia» di «pubblico dominio» o riguardante «la ricerca scientifica di base», non è soggetta ad autorizzazione.

Definizioni

(a) Il termine «tecnologia» si riferisce alle specifiche informazioni richieste per lo «sviluppo», «produzione» o «uso» di un prodotto. Le informazioni possono riguardare sia «dati tecnici» che «assistenza tecnica».

(b) (1) «Sviluppo» si riferisce a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali:

studi;

ricerca per lo studio;

analisi per lo studio;

realizzazione;

assemblaggio e collaudo dei prototipi;

piani di produzione pilota;

dati tecnici di produzione;

procedure di trasformazione da dati tecnici a prodotti;

studio della configurazione;

studio dell'integrazione;

piani.

(2) «Produzione» si riferisce a tutti gli stadi della produzione, quali:

ingegneria del prodotto;

fabbricazione;

integrazione;

assemblaggio (montaggio);

ispezione;

collaudo;

test di qualità.

(3) «Uso» si riferisce a:

utilizzazione;

installazione (incluso installazione su sitò);

assistenza (controllo);

riparazione;

revisione e ammodernamento.

(c) (1) «Dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di lucidi, piani, diagrammi, bozze, formule, disegni e specifiche d'ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri magnetici.

(2) «L'assistenza tecnica» può assumere diverse forme, quali:

istruzione;

procedure pratiche;

addestramento;

conoscenze di lavoro;

servizi di consulenza.

Nota: L'assistenza tecnica può comportare il trasferimento di «dati tecnici».

(d) Nel quadro della presente definizione l'espressione «di pubblico dominio» individua la tecnologia divulgata senza che siano previste restrizioni ad una sua ulteriore diffusione.

Nota: Le restrizioni derivanti dal «copyright» non impediscono ad una tecnologia di essere considerata di «pubblico dominio».

(e) I termini «ricerca scientifica di base» si riferiscono ai lavori sperimentali teorici intrapresi essenzialmente in vista dell'acquisizione di nuove conoscenze dei principi fondamentali dei fenomeni e dei fatti osservabili, che non sono essenzialmente orientati ad obiettivi o scopi pratici.

SOFTWARE

1. Il «software» è definito come segue:

«Software»

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su un qualsiasi supporto materiale.

«Programma»

Sequenza di istruzioni per la messa in azione di un procedimento, sotto una determinata forma o trasferibile in una determinata forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire.

«Microprogramma»

Sequenza di istruzioni elementari contenute in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

2. Il «software» rientra nelle categorie seguenti: (Esistono stretti rapporti e possibilità di sovrapposizione tra queste categorie)

«Sistema di sviluppo»

«Software» per lo sviluppo o la produzione di «software», compreso il «software» per la gestione di tali attività. Tra i «sistemi di sviluppo» si possono citare gli ambienti di supporto della programmazione, gli ambienti di sviluppo di software ed i sussidi alla produttività dei programmatori.

«Sistemi di programmazione»

«Software» per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi («codice sorgente» o «linguaggio sorgente») in una forma eseguibile dalla macchina («codice oggetto» o «linguaggio oggetto»).

«Sistema di diagnostica»

«Software» per la localizzazione o il rilevamento degli errori del «software» o dell'hardware.

«Sistema di manutenzione»

«Software» per:

(a) la modifica del «software» o della documentazione connessa per correggere errori o effettuare aggiornamenti; oppure

(b) la manutenzione dell'hardware.

«Sistema operativo»

«Software» per il controllo:

(a) del funzionamento di un «calcolatore numerico» o di «hardware collegato», o

(b) del caricamento o esecuzione di «programmi».

«Software di applicazione»

«Software» non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di «software».

3. Il «software» appositamente progettato» è definito come segue:

Minimo di «sistemi operativi», di «sistemi di diagnostica», di «sistemi di manutenzione» e di «software applicativo» che deve essere eseguito su una apparecchiatura particolare perché tale apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata. Per far compiere la stessa funzione a un'altra apparecchiatura incompatibile, occorre:

(1) modificare tale «software», o

(2) aggiungere altri «programmi».

Definizioni:

«Base di dati»

Collezione di dati, definita per una o più applicazioni particolari, materialmente situata e conservata in uno o più calcolatori elettronici o «materiali collegati».

«Base di dati ripartita»

«Base di dati» materialmente situata e conservata, in tutto o in parte, in due o più di due calcolatori elettronici o materiali collegati interconnessi, in modo che interrogazioni provenienti da una allocazione possano implicare un accesso della «base di dati» in altri calcolatori elettronici o «materiali collegati» interconnessi.

«Calcolatore analogico»

Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili continue:

(a) accettare dati;
(b) trattare dati, e
(c) assicurare l'uscita di dati.

«Calcolatore ibrido»

Apparecchiatura in grado di:

(a) accettare dati;
(b) trattare dati sia in rappresentazione analogica che in rappresentazione numerica, e
(c) assicurare l'uscita di dati.

«Calcolatore numerico»

Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili discrete:

(a) accettare dati;
(b) immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di immagazzinaggio fissi o modificabili (mediante riscrittura);
(c) trattare dati per mezzo di una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili, e
(d) assicurare l'uscita di dati.

N.B.: Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di immagazzinaggio fissi ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

«Codice oggetto» o «linguaggio oggetto»

Vedere «Sistema di programmazione».

«Codice sorgente» o «linguaggio sorgente»

Vedere «Sistema di programmazione».

«Firmware»

Vedere «Microprogramma».

«Linguaggio evoluto»

Linguaggio di programmazione che non sia collegato alla struttura di nessun calcolatore elettronico particolare o di nessuna classe particolare di calcolatore elettronico.

«Software»

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissate su qualsiasi supporto materiale.

«Software applicativo»

«Software» non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di «software».

«Software appositamente progettato»

Minimo di «sistemi operativi», di «sistemi di diagnostica», di «sistemi di manutenzione» e di «software applicativo» che devono essere eseguiti su un'apparecchiatura particolare affinché questa apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata. Per fare compiere la stessa funzione ad un'altra apparecchiatura incompatibile, bisogna:

(a) modificare questo «software», o
(b) aggiungere «programmi».

«Materiali collegati»

Materiali «integrati», «incorporati» o «associati» a calcolatori elettronici, come segue:

(a) materiali per l'interconnessione di «calcolatori analogici» con «calcolatori numerici»;
(b) materiali per l'interconnessione di «calcolatori numerici»;
(c) materiali per interfacciare calcolatori elettronici a «reti locali» oppure a «reti estese»;
(d) unità di controllo di comunicazioni;
(e) altre unità di controllo entrata-uscita (I/O);
(f) video, o
(g) altre apparecchiature periferiche.

N.B.: I «materiali collegati» contenenti un calcolatore elettronico «integrato» o «incorporato» ma sprovvisti di «programmabilità accessibile all'utente» non rientrano, per questo motivo nella definizione di calcolatore elettronico.

«Microprogramma»

Sequenza di istruzioni elementari, conservata in una memoria speciale, e la cui esecuzione è controllata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

«Aggiornamento» «in linea»

Trattamento nel quale il contenuto di una «base di dati» può essere modificato entro un lasso di tempo necessario per un'interazione con una richiesta esterna.

«Programma»

Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un processo sotto una forma, o convertibile in una forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire.

«Standard disponibile in commercio»

Trattandosi di «software», si intende quello che è:

(a) normalmente fornito agli acquirenti o normali utenti di hardware senza escludere tuttavia la personalizzazione di certi parametri per clienti individuali ovunque essi siano situati;
(b) progettato e prodotto per applicazioni civili;
(c) fornito in una comune forma di distribuzione.

«Sistema di sviluppo»

«Software» per lo sviluppo o la produzione di «software», compreso il «software» per la gestione di tali attività. Tra i «sistemi di sviluppo» si possono citare gli ambienti di supporto di programmazione, gli ambienti di sviluppo di software e i sussidi alla produttività dei programmatori.

«Sistema di diagnostica»

«Software» per la localizzazione o il rilevamento di guasti del «software» o dell'hardware.

«Sistema operativo»

«Software» per il controllo:

(a) del funzionamento di un «calcolatore numerico» o di un «materiale collegato», o

(b) del caricamento o dell'esecuzione di «programmi».

«Sistema di gestione di base di dati»

«Software applicativo» destinato alla gestione e alla manutenzione di una «base di dati», in una o più strutture logiche determinate per la sua utilizzazione con altri «software applicativi» indipendentemente dai metodi specifici impiegati per registrare o interrogare la «base di dati».

«Sistema di manutenzione»

«Software» per:

(a) la modifica del «software» o della documentazione relativa al fine di correggere gli errori o di effettuare aggiornamenti, o

(b) la manutenzione dell'apparecchiatura.

«Sistema di programmazione»

«Software» per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi («codice sorgente» o «linguaggio sorgente») in una forma eseguibile dalla macchina («codice oggetto» o «linguaggio oggetto»).

«Incrociato»

Per i «sistemi di programmazione», sono quelli che producono programmi che possono essere eseguiti su un modello di calcolatore elettronico differente da quello che è stato utilizzato per passare il «sistema di programmazione», cioè posseggono generatori di codice per apparecchiature diverse dal calcolatore principale.

«Specifico per una macchina»

Per i «sistemi di programmazione», sono quelli che producono «programmi» per lo stesso modello di calcolatore elettronico che è stato usato per passare il «sistema di programmazione», cioè hanno solo generatori di codice per il calcolatore principale.

Tecnologie e softwares incorporati in supporti diversi da quelli sopraelencati sono soggetti alle disposizioni previste dalla tabella «Esport» solo se riguardanti prodotti compresi nel presente allegato.

Art. 2.

L'operatore che voglia esportare tecnologie, softwares o materiali non compresi in tabella «Esport», rientranti nelle voci doganali citate nel presente allegato, dovrà fornire all'atto dell'esportazione apposita dichiarazione di responsabilità attestante che tecnologie, softwares o materiali da esportare non si riferiscono a materiali compresi in tabella «Esport».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 luglio 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0352

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 marzo 1988, n. 289.

Norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti, da incaricare degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662 che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol '73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione Marpol '73, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol '78);

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la regola n. 8 dell'allegato II della menzionata convenzione Marpol '73/78;

Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (O.M.I.) MEPC 26/23 l'8 luglio 1986;

Visto l'art. 165 del codice della navigazione;

Considerato che le attribuzioni nelle materie disciplinate nei sopra menzionati titoli normativi formano oggetto di una funzione amministrativa di cui è titolare l'autorità marittima, che ha in merito una esclusiva competenza funzionale;

Considerato altresì che ai sensi del capitolo 7.2 della circolare n. 38 del 1986 gli accertamenti tecnici da effettuare in conformità dell'allegato II alla convenzione Marpol '73/78, e connessa normativa O.M.I., relativamente ai problemi riguardanti le caratteristiche delle sostanze scaricate dalle navi, l'analisi chimica degli effluenti, la valutazione dello stato di strippaggio delle cisterne, sono effettuati dal consulente chimico del porto o da altro tecnico idoneo appartenente ad un organismo abilitato allo scopo dal Ministero della marina mercantile;

Considerata l'esigenza di formalizzare una puntuale disciplina del servizio di prevenzione dell'inquinamento marino, inserendo l'intiero comparto di attività in un quadro programmatico unitario;

Considerata l'opportunità di avvalersi di sempre più sofisticate strumentazioni tecniche, operative-logistiche e di valorizzare e riqualificare le capacità professionali, oltre quelle già espresse nel settore;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile espresso nella seduta del 19 febbraio 1988;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti, da incaricare degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78;

Decreta:

Art. 1.

L'espletamento degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78, relativi a problemi connessi alle caratteristiche delle sostanze scaricate dalle navi, alle analisi chimiche degli effluenti, alla valutazione dello stato di strippaggio delle cisterne, può essere affidato dall'autorità marittima, oltre ai chimici di porto iscritti nei registri di cui all'articolo 68 del codice della navigazione, a tecnici appartenenti ad organismi, pubblici o privati.

Il Ministero della marina mercantile rilascerà, a tale scopo, apposita abilitazione, secondo le procedure di cui al presente decreto.

Art. 2.

Gli organismi che intendono conseguire l'abilitazione agli accertamenti di cui al precedente articolo 1 devono rivolgere apposita istanza al Ministero della marina mercantile corredata da tutti i documenti che il richiedente ritiene di dover produrre a dimostrazione delle proprie capacità tecnico-professionali.

In particolare la documentazione deve reguardare:

a) l'organizzazione, struttura, capacità finanziaria, se trattasi di organismo privato, presenza nei porti per i quali si chiede l'abilitazione;

b) eventuali contratti per conto di privati concernenti operazioni di imbarco e sbarco delle merci, nonché di bonifica, di cui all'allegato II della Convenzione Marpol '73/78;

c) elenco dei responsabili per ciascun porto, corredato per ciascun nominativo dell'indicazione di titoli professionali e dell'esperienza specifica acquisita nel settore.

Art. 3.

La valutazione tecnica e l'istruttoria delle istanze di cui al precedente art. 2 è effettuata da apposita commissione da nominarsi con separato decreto e composta da un rappresentante dell'ispettorato tecnico, da un funzionario dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, da un funzionario della Direzione generale del demanio marittimo e porti, da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, e da un esperto nel settore, estraneo all'Amministrazione della marina mercantile.

L'abilitazione è rilasciata con provvedimento del Ministro della marina mercantile ed è relativa ai porti per i quali ne sia ravvisata l'opportunità.

L'abilitazione è revocata a motivato giudizio del Ministro della marina mercantile allorché vengano meno le condizioni e i presupposti che ne hanno determinato il rilascio o in caso di gravi mancanze da parte dell'abilitato.

Presso il Ministero della marina mercantile è tenuto apposito elenco dei soggetti abilitati ai sensi del presente decreto.

Art. 4.

Gli accertamenti tecnici di cui al predetto art. 1, ai sensi dell'articolo 165 del codice della navigazione sono effettuati a spese dell'armatore; copia delle relative fatture è trasmessa, per conoscenza, all'autorità marittima locale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 marzo 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

La regola 8 «Misure di controllo» dell'allegato II alla Marpol '73/78 prevede che il governo di ciascuno Stato parte della convenzione deve nominare o autorizzare un ispettore allo scopo di rendere operante la regola stessa.

Gli ispettori, denominati «Surveyors» nel testo originale in inglese, devono eseguire i controlli secondo procedure di controllo stabilite dall'IMO.

88G0353

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1988.

Criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del contributo dovuto alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 11 del 1986, concernente i criteri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute dai soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della ripetuta legge n. 11 del 1986 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della già menzionata legge n. 526 del 1982;

Ritenuta, pertanto, la necessità di determinare i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del contributo predetto;

Decreta:

Articolo unico

I soggetti che provvedono al pagamento del contributo previsto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) pari al 25% del contributo dovuto se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;

b) pari al 50% del contributo dovuto per il trentunesimo giorno di ritardo, aumentato dello 0,86% per ogni giorno successivo e fino al sessantesimo giorno;

c) pari al 75% del contributo dovuto, aumentato dello 0,83% per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno e fino al novantesimo giorno;

d) pari al 100% del contributo dovuto, aumentato dello 0,55% per ogni giorno di ritardo successivo al novantesimo giorno e fino al duecentosettantesimo giorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1988
Registro n. 9 Industria, foglio n. 124

88A3091

DECRETO 15 luglio 1988.

Autorizzazione a La Veneta assicurazioni S.p.a., in Padova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Veneta assicurazioni, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova;

Viste le domande in data 14 novembre 1984 e 2 ottobre 1986 della Veneta assicurazioni, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova, che già esercita le assicurazioni e la riassicurazione, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988 con il quale la predetta società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in vari rami danni;

Vista la lettera in data 8 giugno 1988, n. 801154 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha precisato che il proprio parere favorevole già espresso sulle domande presentate dall'impresa anzidetta deve intendersi riferito anche ai rami: corpi di veicoli aerei, merci trasportate;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP che deve intendersi qui integralmente recepita;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Decreta:

L'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica, concessa a La Veneta assicurazioni, società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Padova, con il decreto ministeriale 23 aprile 1988 nelle premesse indicato, deve intendersi riferita anche ai rami: corpi di veicoli aerei, merci trasportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3053

DECRETO 15 luglio 1988.

Autorizzazione alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica S.p.a., in Udine, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni rilasciate alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica S.p.a., con sede in Udine;

Vista la domanda in data 27 luglio 1987 della Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica S.p.a., con sede in Udine, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 15 marzo 1988, n. 800609 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Decreta:

La Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - La Carnica S.p.a., con sede in Udine, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3054

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), 19 agosto 1986 (settennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1988 e scadenza nel mese di agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 agosto 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.250 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 1.249.455.000.000;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987,

recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visti in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 19 luglio 1985, del 24 luglio 1986 e del 25 luglio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1988 e scadenza nel mese di agosto 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985, n. 624224 del 24 luglio 1986 e n. 427978 del 25 luglio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624586 dell'11 agosto 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1989, è determinato nella misura:

del 10,20% per i CCT decennali 1° agosto 1985, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 4;

del 10,20% per i CCT decennali 1° agosto 1986, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 3;

del 9,95% per i CCT settennali 19 agosto 1986, emessi per lire 1.249.455.000.000, cedola n. 3;

dell'11,00% per i CCT decennali 1° agosto 1987, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.074.320.772.500, così ripartite:

L. 331.500.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

L. 459.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 124.320.772.500 per i CCT settennali 19 agosto 1986;

L. 159.500.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A3080

DECRETO 18 luglio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali) e 1° febbraio 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1988 e scadenza nel mese di febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

Visto in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica, il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1988 e scadenza nel mese di febbraio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987 e n. 250385 del 27 gennaio 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1989, è determinato nella misura:

del 5,55% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,15% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 9;

del 4,95% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi, cedola n. 7;

del 4,95% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 6;

del 5,30% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 3;

del 5,65% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 996.504.125.000, così ripartite:

L. 360.750.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

L. 334.750.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

L. 86.625.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;

L. 25.987.500.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

L. 13.249.375.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;

L. 175.142.250.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A3081

DECRETO 20 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 29 luglio 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 301

88A3077

DECRETO 20 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 29 luglio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 302

88A3078

DECRETO 20 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 29 luglio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 luglio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 303

88A3079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

endocrinologia comparata.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale commerciale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

simulazione;

elettrochimica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

economia degli intermediari finanziari.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta gioni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3100

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

fitopatie non parassitarie.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

disegno II (edili).

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

rilevamento geologico;
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

chimica fisica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

economia politica I.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

esegesi delle fonti del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geobotanica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

codicologia.

Facoltà di ingegneria:

controlli automatici negli impianti chimici;
complementi di geometria e di algebra.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3101

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, sono state conferite le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento della azione meritoria di seguito a ciascuna riportata:

Medaglie d'argento

1) Alla memoria del prof. Stefano Guastadisegno, l'8 luglio 1984 in Molfetta (Bari). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava in mare per soccorrere due giovani in procinto di annegare. Colto da improvviso malore decedeva, sacrificando la propria vita ai più nobili ideali di altruismo e di non comune solidarietà.

2) Al signor Nicola Triggiani e al signor Teodoro Iurlaro, l'8 luglio 1984 in Molfetta (Bari). — Richiamato da invocazioni di aiuto non esitava a tuffarsi in mare, unitamente ad altro bagnante, per soccorrere due ragazze in procinto di annegare. Raggiuntele, riusciva a trarle in salvo a riva. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

Medaglie di bronzo

1) Signor Nicolò Nebbioso, il 4 agosto 1986 in Grado (Gorizia). — Accorso prontamente sul luogo di un grave incidente stradale, collaborava a trarre in salvo una donna e un ragazzo precipitati in mare a bordo di un'autovettura.

2) Al vigile del fuoco Luigi Pastro, il 26 luglio 1985 in Enna. — Richiamato da invocazioni di aiuto, benché libero dal servizio, si introduceva coraggiosamente in un appartamento per soccorrere tre fratellini handicappati che rischiavano di precipitare nel vuoto. Raggiuntili, riusciva a trarli in salvo.

3) Al vice capo reparto dei vigili del fuoco Pietro Mangone, 21 luglio 1982 in Casalvelino (Salerno). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere si tuffava in acqua per soccorrere una donna che, colta da malore, era in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

88A3063

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 9 marzo 1988 il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Al vigile del fuoco discontinuo Alberto Orsini e al signor Francesco Gioffreda, il 3 agosto 1986 in Rosignano Marittimo (Livorno). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi in mare per soccorrere una donna in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

2) Al finanziere di mare Filippo Franchina, il 24 dicembre 1986 in Salerno. — Coraggiosamente si introduceva in un appartamento in fiamme, dopo averne forzata la porta d'ingresso, riuscendo a trarre in salvo due neonati e la loro giovane madre.

88A3064

Erezione in ente morale della fondazione «Opera casa Adelaide Placci», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1988, registro n. 22 Interno, foglio n. 373, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Opera casa Adelaide Placci», in Firenze, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

88A3042

Erezione in ente morale dell'associazione «Istituto suore sacramentine», in Catania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1988, registro n. 22 Interno, foglio n. 372, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Istituto suore sacramentine», in Catania, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto. Il sodalizio è stato, altresì, autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Dorotea Marletta, con testamento olografo 20 dicembre 1978, pubblicato in data 11 gennaio 1983, repertorio n. 40369, a rogito dott. Ercole Ponte, notaio in Catania.

88A3043

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Offida.

Con decreto interministeriale n. 368 in data 20 febbraio 1988 viene rettificato il precedente decreto 6 luglio 1983, n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 ottobre 1983, relativo alla sdemanializzazione di un'area di mq 24.000, facente parte del compendio costituente il campo di tiro a segno di Offida, località «Contrada Cappuccini», riportato nel catasto del medesimo comune al foglio n. 34, particelle 15 e 20. Infatti, l'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, in sede di presa in consegna, ha rilevato che l'esatta superficie del cespite in questione è di mq 21.124 anziché mq 24.000.

88A3041

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca piccolo credito valtellinese - Soc. coop. a r.l., in Sondrio, alla Banca Manusardi & C. S.p.a., in Milano, nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 luglio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca piccolo credito valtellinese - Soc. coop. a r.l., in Sondrio, alla Banca Manusardi & C. S.p.a., in Milano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, viale America n. 351.

88A3088

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il C.I.P.I., con deliberazioni adottate nella seduta del 22 dicembre 1987, non ha riconosciuto le condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali appartenenti ai seguenti settori ed operanti nei comuni sotto elencati:

settore legno-mobili - comune di Osimo - a decorrere dal giugno 1986;

settore malto per birra - comune di Terlano (Bolzano) - a decorrere dall'8 agosto 1986;

settore vinicolo - comune di Egna (Bolzano) - a decorrere dal maggio 1986.

88A3067

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il C.I.P.I., con deliberazioni adottate nella seduta del 2 dicembre 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

Annunziata S.p.a. di Ceccano (Frosinone) - aprile 1987;

Ceramica Omega S.p.a. di Casalgrande (Reggio Emilia) 1° maggio 1987;

Lombardo Lucio Salvatore di Siracusa - 4 dicembre 1986;

Montusalservice S.r.l. di Taranto - gennaio 1987;

Monsider sud S.p.a. di Taranto - gennaio 1987;

P.A.S.I. S.p.a. di Taranto - gennaio 1987;

Profilati sud S.p.a. di Taranto - gennaio 1987;

Sergiani S.p.a. di Coriano - luglio 1987;

Turbo sud S.r.l. di Taranto - gennaio 1987.

88A3066

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221